



COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 205 del 29-12-2025

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2025.

La Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 05 del 23/05/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli nn. 107 e 109 inerenti i poteri del Responsabile del Servizio;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2000;
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2025-2027, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/12/2024;
- il Bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2025-2027, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 30/12/2024;
- il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027, approvato dalla Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 07/02/2025;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla Responsabile del Procedimento Dott.ssa Claudia Lilliu;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 30/03/2023.

Richiamati:

- il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della Legge n. 265/99, norma successivamente recepita dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 82 del D.lgs. n. 267/2000, in particolare:
 - ✓ il comma 2 (come modificato dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010): “*I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8*”;
 - ✓ il comma 8: “*La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali [...]*”.
- la Legge Regionale n. 4 del 22 Febbraio 2012, articolo 1, comma 2 “Composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali”;
- la Legge Regionale n. 7 del 12 Marzo 2015, “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;
- la Legge Regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016, articolo 34 “Modifica del numero degli assessori comunali e norme sulla presidenza dei Consigli Comunali”.

Considerato che per il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori Comunali è prevista la corresponsione di una indennità mensile di funzione, mentre per i Consiglieri comunali è previsto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai fini della determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali si fa riferimento alla tabella “A” allegata al D.M. n. 119/2000;
- sugli importi base indicati nella succitata tabella, ha inciso la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, L. n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), la quale ha disposto che: “*Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 % rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti*”;
- il Ministero dell’Interno, con parere del 17 novembre 2008, ha ritenuto persistere la riduzione del 10% degli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, dal momento che il comma 54 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 ha prodotto un effetto di “sterilizzazione permanente” del sistema di determinazione di tali compensi, al fine di assicurare il contenimento strutturale della spesa degli organismi collegiali, effetto peraltro confermato dagli articoli 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
- le Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella deliberazione n. 1 del 2012, ribadendo tale principio, hanno chiarito che “*la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006*”;

- le Sezioni Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), hanno ritenuto, invece, non più attuale il carattere strutturale della riduzione di cui all'articolo 1, comma 54, della L. n. 266/2005, enunciando il seguente principio di diritto a cui le Sezioni regionali di controllo dovranno conformarsi:

“La decurtazione del 10 per cento dell’indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’art. 1, commi 583 e 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, optionalmente, dal 2022”.

Preso atto che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, ha a suo tempo applicato la riduzione del 10% dell’importo del gettone di presenza da € 19,88 a € 17,89.

Dato atto che sulla materia è intervenuta la L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di stabilità 2023) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il 23 febbraio 2023, la quale all’art. 4 intitolato, *“Disposizioni in materia di gettoni di presenza dei consiglieri comunali e di indennità dei presidenti e consiglieri di municipalità”* stabilisce:

“1. Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari nella seguente misura:

- a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, euro 38;*
- b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, euro 54;*
- c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, euro 64;*
- d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, euro 100;*
- e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, euro 150.*

2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 per l’effettiva partecipazione a ogni seduta delle commissioni consiliari può essere ridotto con apposita deliberazione del consiglio comunale. [In caso di più sedute del consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa giornata l’indennità di presenza è unica.] Il gettone non è cumulabile con le indennità di funzione dovute per altri mandati elettivi ricoperti. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari a un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci comunali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale [...]”.

Preso atto che il Comune di Masullas si attesta nella fascia demografica con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/05/2024, con cui è stata rideterminata, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la misura del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali a decorrere dall’anno 2024 in € 38,00 risultante dalla misura base stabilita dalla L.R. n. 1/2023.

Dato atto che con la suddetta delibera il Consiglio Comunale ha ritenuto di non dover applicare, sulla base della pronuncia della Corte dei Conti (deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG), la riduzione prevista dalla Legge n. 266/2005 al nuovo importo del gettone di cui alla citata Legge Regionale n. 1/2023.

Considerato che in data 20/01/2025 la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie si è nuovamente pronunciata sulla materia, enunciando il seguente principio di diritto: “*Il principio di diritto formulato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/2023/QMIG non è applicabile, in via interpretativa, anche alla fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che resta assoggettata alla decurtazione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005*” (n. 3/SEZAUT/2025/QMIG).

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 11/09/2025, alla luce della sentenza della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2025/QMIG, ha deciso di applicare la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005 ai gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e ha determinato la misura del gettone di presenza a decorrere dall’anno 2025 in € 34,20.

Dato atto che nel corso dell’anno 2025 si sono tenute n. 9 sedute del Consiglio Comunale.

Visto il prospetto relativo alle sedute e alle effettive presenze dei componenti del Consiglio Comunale dal 01/01/2025 al 29/12/2025, come risulta dai verbali delle sedute consiliari.

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per il suddetto periodo.

Dato atto che:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
 - a) di essere legittimato a emanare l’atto;
 - b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
 - a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
 - b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell’atto;
 - c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
 - d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
 - e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Considerato che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 i provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, avendo verificato:

- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell’atto.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei principi contabili generali e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.929,56 per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dell’anno 2025, nel seguente modo:

- 1) € 1.778,40 (gettoni) al capitolo 70/1 in conto competenza del bilancio di previsione 2025/2027;
- 2) € 151,16 (IRAP) al capitolo 210 in conto competenza del bilancio di previsione 2025/2027.

Di liquidare a favore dei seguenti componenti del Consiglio Comunale, le somme a fianco di ciascuno indicate, quali gettoni di presenza per le sedute relative all’anno 2025, mediante imputazione al capitolo 70/1, impegno assunto con il presente atto, in conto competenza 2025 del bilancio di previsione 2025-2027:

N.	Consiglieri	n. sedute	totale
1	Orrù Pietro	9	€ 307,80
2	Pusceddu Manuela	9	€ 307,80
3	Vacca Ignazio	9	€ 307,80
4	Zara Alice	9	€ 307,80
5	Urraci Gian Mario	7	€ 239,40
6	Murranca Marco	6	€ 205,20
7	Siuni Adriano	3	€ 102,60
Totale			€ 1.778,40

Di assoggettare gli importi di cui sopra alla ritenuta IRPEF ed addizionale IRPEF, oltre ad IRAP a carico dell’ente.

Di disporre il pagamento delle suddette somme secondo le modalità indicate da ciascun consigliere e riportate nel prospetto allegato alla presente.

Di liquidare e pagare la somma di € 151,16, per il pagamento dell’Irap dovuta sui predetti compensi, mediante imputazione al capitolo 210, impegno assunto con il presente atto, in conto competenza del bilancio di previsione 2025/2027.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni.

Di dare atto che la presente determinazione diventa eseguibile al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Lilliu Claudia

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la determinazione sopra riportata ed esperite le verifiche e i controlli di cui al T.U. n. 267/2000, dichiara che l'impegno è regolare sul piano contabile.

Masullas, 30-12-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Broccia Luisa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-01-2026 al 28-01-2026 (Reg. n. 11).

Masullas 13-01-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Lilliu Claudia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Masullas 13-01-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Lilliu Claudia